

§. 11.

Le Tasse che a senso dell' articolo quarto del Regolamento di Cabottaggio devonsi pagare dagli impetranti i Passaporti marittimi, e per le quali gl' I. R. Uffizj di Porto rilasceranno gratuitamente una Quietanza alle Parti, saranno da essi regolarmente incassate, e trasmesse unitamente colle Suppliche per li Passaporti marittimi all' I. R. Governo, da cui dipendono pell' ulteriore conteggio; il regolare esborso di esse devesi annotare su d'una facciata della Supplica nel Passaporto. Gli I. R. Uffizj di Porto incasseranno similmente con esattezza dai Proprietarj di Passaporti marittimi verso una simile Quietanza le Tasse, che questi pagar devono annualmente a tenore del predetto articolo, e le trasmetteranno al loro I. R. Governo superiore.

§. 12.

Incombendo agl' I. R. Uffizj di Porto la sorveglianza per la stretta esecuzione del Regolamento di Cabottaggio, oltre le pratiche d' Uffizio già vigenti, indagheranno essi al ritorno d' un legno di Cabottaggio da un viaggio costiere, se vi sia avvenuta alcuna contravvenzione alla linea di Cabottaggio, ed a tal oggetto assumeranno un breve e sommario costituito dal Padrone e dall' Equipaggio.